



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ PICOZZA PAOLO Presidente

☐ CORVINO ALFONSO Relatore

☐ MUSUMECI CLAUDIO Giudice

☐

☐

☐

☐

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2228/05

depositato il 27/04/2005

- avverso la sentenza N. 95/45/2004

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro COMUNE DI ROMA

proposto dal ricorrente:

NE PO: SRL

VI, MA DE CI ROI RM

difeso da:

CO AVV. CR

VI DITO AR ROI RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TOSAP 1998

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 2228/05

UDIENZA DEL

25/11/2005 ore 09:00

SENTENZA

N°

180/20/05

PRONUNCIATA IL:

25 NOV. 2005

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 GEN. 2006

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato al Comune di Roma il 22 aprile 2005, depositato nella Segreteria di questa Commissione il giorno 27 dello stesso mese, la Ne Po s.r.l., in persona del rappresentante pro-tempore signor Cl Co, rappresentata e difesa dall'avv. Cr Co, ha appellato la sentenza n. 95/45/04, depositata il 5 aprile 2004, con la quale Commissione tributaria provinciale di Roma, Sezione 45, aveva rigettato il ricorso dalla stessa interposto contro l'avviso di accertamento n. 852 del 28/11/2001, emesso dal Comune di Roma per il recupero coattivo della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, oltre a oneri e accessori, con riferimento all'anno 1998. La Commissione riteneva, infatti, che le tesi prospettate dal ricorrente non potevano ritenersi fondate in quanto generiche e prive di fondamento giuridico ed inoltre che il ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione a supporto della veridicità delle tesi esposte e della fondatezza delle deduzioni formulate.

L'appellante deduce i seguenti motivi.

1. Illegittimità della sentenza impugnata per omessa motivazione. Poiché la Ne Po s.r.l. ha sostenuto di non avere installato l'impianto sito in Vi Ap Nu, Ro, non poteva certo depositare alcun documento che attestasse la non installazione di detto impianto; la società non poteva provare documentalmente gli altri motivi di impugnativa esposti nel ricorso, trattandosi di questioni di carattere esclusivamente di diritto.

2. Illegittimità della sentenza impugnata per violazione di norme sull'onere della prova. Il Comune non ha provato l'installazione dell'impianto pubblicitario da parte della Ne Po s.r.l., essendosi limitato a sostenere che la società era indicata quale soggetto responsabile dell'installazione abusiva nel verbale di accertamento della violazione elevato dagli agenti della Polizia Municipale. In verità, nel predetto verbale gli agenti avevano accertato che ad una certa data esisteva in Vi Ap Nu, un impianto pubblicitario, senza pubblicità, con una targhetta relativa alla procedura cosiddetta "di riordino" riferita alla Ne Po s.r.l.; gli agenti accertatori non hanno riscontrato né l'installazione dell'impianto né il suo utilizzo da parte della Ne Po s.r.l., avendo solo riscontrato, sull'impianto non utilizzato a fini pubblicitari, una targhetta indicante gli estremi della procedura cosiddetta "di riordino". Poiché la Ne Po s.r.l. deduce di non essere proprietaria dell'impianto, né di averlo installato, è il Comune, attore sostanziale nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento, a dover provare il presupposto dell'imposta (l'utilizzo dell'impianto).

3. Illegittimità della sentenza impugnata per mancata applicazione di norme di legge. La Commissione non ha tenuto conto né dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la tassa deve essere determinata in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati (e, nel caso di specie, la proiezione sul suolo del cartello, di dimensioni mtl 2,00 x mtl 0,10 circa, è di circa metri quadrati 0,21, misura di gran lunga inferiore alla dimensione prevista per l'applicazione della tassa (metri quadrati 0,50), né dell'art. 50, comma 5, dello stesso decreto, il quale stabilisce che nei casi di occupazione temporanea non vi è alcun obbligo di denuncia e che il soggetto passivo è tenuto a pagare solo la tassa; quindi, in subordine, l'avviso sarebbe illegittimo, almeno parzialmente, per l'importo della sanzione di lire 2.138.400 (euro 1.104,39).

La Ne Po s.r.l. conclude chiedendo, in via principale, che venga dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento, con conseguente integrale disconoscimento delle somme richieste dal Comune per i titoli indicati nel predetto avviso; in via subordinata, che venga dichiarata l'illegittimità parziale dell'avviso di accertamento circa la sanzione di euro 1.104,39.

Il Comune di Roma resiste all'appello con atto depositato il 21 giugno 2005. Preliminarmente, il Comune ribadisce che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso a fronte del verbale di

accertamento di violazione n. 84608 del 9/03/1998 redatto dai competenti organi di Polizia Municipale e ritualmente notificato per l'installazione di un impianto pubblicitario 2x2 bifacciale in Vi. Ap. Nu., in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 8 del D.Lgs. n.507/1993.

Per quanto riguarda il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla Ne. Po. s.r.l, il Comune rileva che il mero disconoscimento della proprietà dell'impianto non appare idoneo a contrastare le risultanze di un atto certo, redatto da pubblico ufficiale, che attesta la riconducibilità dello stesso alla predetta società. Il Comune rileva inoltre che la stessa società conferma pienamente la disponibilità dell'impianto, argomentando in ordine alla presentazione di domanda di riordino per il cartello in contenzioso: tale mezzo pubblicitario risulta riordinato a mezzo di modello "E", contenente la reiterazione di pregresse istanze autorizzative depositate e registrate in atti entro il 31/12/1994 e non evase dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, il Comune deduce che la società non ha mai comprovato le dimensioni dell'occupazione del suolo pubblico, strumentalmente invocate con riferimento alla pretesa esenzione dalla tassazione de qua; l'appellante, in aperta contraddizione con l'eccepito disconoscimento della disponibilità dell'impianto, reitera le argomentazioni formulate nel precedente grado di giudizio in ordine alla misura della proiezione al suolo del cartello, che assume, senza alcuna dimostrazione, inferiore alla soglia prevista per l'applicazione del tributo. L'assoluta carenza di ogni supporto probatorio conferma compiutamente, secondo il comune, la piena legittimità sia della decisione impugnata, sia dell'avviso di accertamento in contestazione.

Per quanto riguarda la sanzione per omessa denuncia, il Comune deduce che il comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93 conferma pienamente l'operatività della sanzione per omessa denuncia anche in ipotesi di occupazione temporanea. La predetta disposizione infatti recita testualmente: "Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa", per cui, anche sotto tale profilo l'appello risulta chiaramente meritevole di rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è destituito di ogni fondamento e deve pertanto essere respinto.

La tesi difensiva dell'appellante si basa sulla pretesa mancata installazione dell'impianto pubblicitario e sulla mancata utilizzazione dello stesso. La riferibilità di detto impianto alla società appellante appare per contro fuori di ogni dubbio, come del resto confermato dalla stessa società argomentando in ordine alla presentazione di domanda di riordino a mezzo di modello "E", contenente la reiterazione di pregresse istanze autorizzative depositate e registrate in atti entro il 31/12/1994 e non evase dall'Amministrazione. Né vale sostenere la mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario di che trattasi, in quanto la ratio della normativa TOSAP è quella di far pagare una somma di denaro per l'occupazione di tutti gli spazi e le aree pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo, che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché delle aree di proprietà privata dove risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio, indipendentemente quindi dall'utilizzazione dell'impianto a scopo pubblicitario. Sono pertanto tenuti a pagare la TOSAP tutti coloro che occupano, in modo permanente o temporaneo, una parte di suolo, soprassuolo o sottosuolo o spazio pubblico, appartenente cioè al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, o aree e spazi di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio. A norma dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 507/1993 soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

Per quanto riguarda le dimensioni dell'impianto si osserva che la tassa non colpisce la maggiore o minore superficie del cartellone in funzione della destinazione di esso (a ciò provvede la tassa sulle insegne o l'imposta sulla pubblicità), ma colpisce l'occupazione del suolo proporzionata al perimetro della faccia (o della eventuale somma delle facce data l'inclinazione del tabellone) prospiciente la superficie terrestre ed in proporzione ad essa (Cassazione, sentenza n. 8827 del 9 ottobre 1996).

Per quanto riguarda la sanzione per omessa denuncia, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, il comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93 non esclude l'applicazione della sanzione per omessa denuncia anche in ipotesi di occupazione temporanea. Infatti, se è vero che, ai sensi della richiamata disposizione "per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa" è altresì vero che il mancato pagamento della tassa equivalga a mancata presentazione della denuncia, sanzionabile a norma dell'articolo 23 del menzionato decreto

L'appello del contribuente va pertanto integralmente rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello del contribuente. Spese compensate

Così deciso in Roma il 21 novembre 2005.

IL RELATORE Corvino IL PRESIDENTE Stella